

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **93/1994** (ECLI:IT:COST:1994:93)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **26/01/1994**; Decisione del **07/03/1994**

Deposito del **15/03/1994**; Pubblicazione in G. U. **23/03/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20634**

Atti decisi:

N. 93

ORDINANZA 7-15 MARZO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 427 e 542 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1993 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Bravi Lorenzo, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Macerata ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 427 e 542 del codice di procedura penale nella

parte in cui prevedono, nel caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste, la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipato dallo Stato, anche in assenza di alcuna colpa ascrivibile al querelante stesso;

Considerato che medesima questione è già stata ritenuta fondata da questa Corte che, con sentenza n. 423 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela;

che gli effetti di tale decisione si estendono evidentemente anche all'art. 542 dello stesso codice il quale si limita a rinviare all'art. 427 per relationem; che pertanto la questione sollevata dal Pretore di Macerata va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità degli artt. 427 e 542 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.